

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2196

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

risultante dallo stralcio - deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1987 - (V. Stampato Camera n. 1714-bis) degli articoli 6 e 7 del disegno di legge costituzionale

**d'iniziativa dei deputati CAVERI, TEODORI, CARDETTI,
STRUMENDO, SODDU e COLUMBU**

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, nella seduta del 21 marzo 1990

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 marzo 1990

**Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali
per la Valle d'Aosta e per la Sardegna**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, sono aggiunti i seguenti commi:

«La Regione ha potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali in armonia con i principi della legislazione statale sulle autonomie locali.

L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi che potranno essere stabiliti da una legge regionale».

Art. 2.

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, è aggiunta la seguente lettera:

«n) ordinamento degli enti locali».